



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)

e con il Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)

(V. Stampato Camera n. 2037)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 2009*

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

122 ✓

**TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ**



PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, qui di seguito denominati "le Parti",
consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce fondamentali nella storia dei due Paesi e nella cultura universale,
sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due Paesi ed all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani ed i legami di ogni tipo fra italiani e iracheni,
animati dalla comune volontà di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa, cooperazione e solidarietà compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di libertà, giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Medio Oriente,
convinti dell'importanza dei processi politici e delle dinamiche economiche e sociali che si sviluppano nella regione allo scopo di consolidare il ruolo che spetta a tale regione sulla scena internazionale,
ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati,
ricordando l'importante contributo dell'Italia a favore dell'Iraq in tutti i principali settori della vita sociale per la stabilizzazione e la ricostruzione,
proclamando la loro volontà di rafforzare rapporti di amicizia e cooperazione globale ed esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per



sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione, sulla base del reciproco interesse e per il benessere dei due popoli.

hanno convenuto quanto segue:

PRINCIPI GENERALI

Rispetto della legalità internazionale

Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, e riaffermando la loro piena adesione ai principi sanciti dalla Carta di San Francisco e alle Convenzioni cui aderiscono in tale ambito, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi da esse ratificati, conformemente al Diritto Internazionale.

Uguaglianza sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Non ingerenza negli affari interni

Ciascuna delle Parti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si astiene, di conseguenza ed in qualunque circostanza, da qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura, finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranità dell'altra Parte.

Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza

Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Parti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potrà essere adottata per giustificare tale ricorso.

Soluzione pacifica delle controversie

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Le Parti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialità allo scopo di raggiungere un livello di cooperazione efficace, equo ed equilibrato. A tal fine, le Parti collaboreranno, anche attraverso la messa a disposizione di esperti italiani presso Amministrazioni civili e militari della Repubblica dell'Iraq o nell'ambito di apposite Unità di sostegno, per ridurre il divario di sviluppo che le separa, adoperando in maniera solidale tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e traendo il massimo profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie.

Rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

Le Parti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di pensiero, coscienza, religione e culto, senza effettuare discriminazioni in base alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione.

A tal fine, le Parti dovranno promuovere l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali che rientrano nella sfera della dignità degli individui e che sono essenziali ad una crescita libera e armonica.

Di conseguenza, le Parti agiranno conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Esse adempiranno altresì agli obblighi stabiliti dagli accordi e dalle dichiarazioni internazionali ad esse collegati compresi, fra l'altro, i Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo.

Dialogo e comprensione fra culture e civiltà

Le Parti adotteranno tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro millenari legami storici e umani. Si baseranno sui principi della tolleranza, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco, sulla valorizzazione e sull'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale. In tale contesto, si adopereranno per raggiungere una migliore conoscenza reciproca e sviluppare una migliore comprensione fra i loro cittadini e fra le varie componenti delle rispettive società civili.

Le Parti si dichiarano decise a far rispettare ed applicare tali principi in uno spirito di fiducia reciproca per sviluppare al meglio i loro rapporti di cooperazione e sfruttare il dinamismo e la creatività delle loro società, nella ricerca di nuovi obiettivi comuni di cooperazione reciprocamente vantaggiosi.

CAPITOLO I

RAPPORTI POLITICI BILATERALI

Articolo I

Le Parti, desiderose di rinsaldare i legami che le uniscono, si propongono di istituire un quadro bilaterale di contatti politici adeguato al livello di cooperazione e

concertazione a cui esse aspirano. A tal fine, decidono di istituzionalizzare quanto segue:

- 1) riunione annuale ad Alto Livello, tra i Capi di Governo dei due Paesi, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq. Verranno organizzati incontri tra i Ministri ed i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato per preparare in modo adeguato la suddetta riunione;
- 2) riunione semestrale, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq, dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi;
- 3) consultazioni regolari fra i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, e - ogni qualvolta ciò sia necessario - riunioni degli Alti Funzionari dei due Paesi.

Verranno altresì incoraggiati i contatti ed il dialogo fra i Parlamenti, le organizzazioni professionali, i rappresentanti dei movimenti associativi, del settore privato e delle istituzioni universitarie, culturali, scientifiche e tecnologiche dell'Italia e dell'Iraq.

CAPITOLO II

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

Cooperazione economica e finanziaria

Articolo 2

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica dell'Iraq, conformemente alle convenzioni ed agli strumenti sottoscritti dai due Paesi, imprimeranno un nuovo slancio alla cooperazione economica e finanziaria allo scopo di favorire il dinamismo e la modernizzazione dell'economia irachena.

Articolo 3

Le Parti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due Paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonché la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di società miste.

A tal fine, le Parti stabiliscono altresì di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Articolo 4

Le Parti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

Cooperazione nel campo della sicurezza**Articolo 5**

Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte.

Le Parti promuoveranno altresì la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Cooperazione per la crescita socio-economica**Articolo 6**

Le Parti, consapevoli della necessità di incoraggiare tale cooperazione, sia a livello bilaterale, che multilaterale, con il fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con una particolare attenzione alle donne, alla prima infanzia, ai giovani ed alle fasce più deboli, definiranno programmi e progetti specifici nei diversi settori.

In tale contesto, le Parti attribuiranno una particolare attenzione ai seguenti settori: risorse umane, ambiente, infrastrutture, energia, sanità, servizi, agricoltura, industria.



turismo, artigianato, acque, institution building, lotta alla povertà e tecnologie avanzate.

Le due Parti incoraggeranno altresì azioni di cooperazione triangolare.

Esse si impegneranno ad includere, nei vari settori della collaborazione, lo scambio di informazioni economiche, scientifiche e tecniche, nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie. A tal fine, verrà favorita la messa a disposizione di esperti per specifici settori di comune interesse.

Le Parti riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata in quanto forma di partecipazione delle rispettive società civili allo sforzo volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori, in particolare quelli più svantaggiati. A tal fine, Esse si impegneranno ad incoraggiare l'attuazione di progetti di crescita economico-sociale, culturale e di sviluppo da parte delle Organizzazioni Non Governative dei due Paesi.

Cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico

Articolo 7

Le Parti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, promuoveranno la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, artisti, nonché attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione culturale, scientifica e pedagogica.

Verranno altresì sviluppati i rapporti fra le Università e le Istituzioni ed Accademie culturali altamente qualificate, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonché la realizzazione di attività congiunte nel settore culturale (materiale ed immateriale) e sportivo.

Le Parti, riconoscendo l'importanza della diversità delle espressioni culturali per uno sviluppo sostenibile in un contesto di democrazia, di giustizia sociale e di rispetto reciproco, stabiliscono di incoraggiare il dialogo interculturale ed interreligioso.

Esse stabiliscono, altresì, di estendere la cooperazione a nuovi settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale.

Articolo 8

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua italiana in Iraq e araba in Italia, nonché la creazione e la gestione di Centri culturali nei rispettivi territori.

Articolo 9

Le Parti intensificheranno la collaborazione esistente nel settore media-audiovisivo, per quanto riguarda sia le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, sia le reti private e promuoveranno scambi cultural-formativi per le vari figure professionali del settore. Verrà attribuita una particolare attenzione alla cinematografia, alle grandi reti informatiche e ciberspaziali, ai programmi didattici, culturali ed artistici ed alle trasmissioni di eventi culturali e sportivi.

Cooperazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

Articolo 10

Le Parti, consapevoli della rilevanza dei rispettivi patrimoni culturali e della loro importanza primaria nella storia delle civiltà mondiali, promuoveranno ed incoraggeranno iniziative comuni di tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo a:

- a) potenziamento e riorganizzazione del Sistema Nazionale Iracheno per la tutela del Patrimonio;
- b) creazione del Sistema Nazionale Iracheno per il Catalogo dei Beni culturali materiali e immateriali
- c) potenziamento della rete nazionale dei laboratori per il restauro dei Beni;

- d) progettazione e realizzazione di piani di gestione di musei, aree archeologiche ed altre aree di particolare rilevanza storico-culturale, archivi, biblioteche, strutture teatrali, cinematografiche e musicali;
- e) progettazione e realizzazione di progetti di restauro archeologico, architettonico, artistico e storico;
- f) promozione di manifestazione ed eventi nel campo del teatro, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale.

A tal fine le Parti promuoveranno adeguati piani di formazione tecnico-professionale e di gestione e amministrazione; favoriranno scambi reciproci di informazioni, esperienze ed esperti; utilizzeranno le tecnologie innovative più avanzate; promuoveranno momenti congiunti di ricerca, di studio e di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti.

Cooperazione nel settore medico-sanitario

Articolo 11

Le Parti, consapevoli del fondamentale ruolo sociale ricoperto dai rispettivi sistemi sanitari e nella volontà comune di contribuire al continuo miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura su principi di universalità, uguaglianza equità ed appropriatezza, si impegnano a collaborare attivamente per la ricostruzione e lo sviluppo del sistema sanitario iracheno, in un quadro di cooperazione in campo clinico-scientifico, tecnologico, organizzativo e di ricerca, con particolare attenzione ai soggetti più deboli ed alla prima infanzia.

In tale contesto, le Parti attribuiranno priorità agli interventi di riadeguamento e potenziamento della rete di ospedali generali, di quelli ad alta specialità e dell'offerta diffusa sul territorio di servizi sanitari di base, attraverso azioni cooperative nei seguenti campi:

- a) pianificazione e programmazione sanitaria, sulla base di ricerche e valutazioni epidemiologiche e di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi;
- b) potenziamento delle strutture, delle infrastrutture e dell'organizzazione dei sistemi e delle reti sanitarie;
- c) miglioramento della direzione, dell'amministrazione e del controllo di gestione di detti sistemi e reti.

A tale fine verrà favorito l'interscambio delle professionalità specifiche, sia attraverso interventi di formazione, addestramento e trasferimento di competenze, sia attraverso l'interconnessione permanente, tecnologica ed organizzativa, tra reti ospedaliere dei due Paesi con soluzioni di tele-medicina, sia per la ricerca degli strumenti finanziari necessari alla realizzazione degli investimenti programmati.

Cooperazione Consolare

Art. 12

Le Parti decidono di rafforzare le loro relazioni consolari al fine di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo

Art. 13

Le Parti decidono di:

- a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo;
- b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.

Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello**Articolo 14**

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato è costituita tra le Parti una Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello, co-presieduta dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Tale Commissione è composta da rappresentanti ed esperti dei due Paesi. La sua composizione sarà concordata in funzione delle specifiche esigenze degli ambiti di sviluppo della cooperazione.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Baghdad almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che verrà richiesto da uno dei due Paesi.

Essa discuterà mezzi e possibilità per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi e presenterà proposte per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente Trattato.

In particolare, compito della Commissione è di procedere a:

- a) identificare i settori di reciproco interesse nei quali si possono realizzare forme di cooperazione fra i due Paesi;
- b) identificare i progetti e le iniziative in fase di studio e di attuazione che possono essere realizzati nel quadro del presente Trattato;
- c) presentare proposte per ampliare per la cooperazione fra i due Paesi e facilitare l'esecuzione del presente Trattato;

Ciascuna delle due Parti costituirà presso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri un Segretariato esecutivo per coordinare i lavori della Commissione Mista, per assicurare lo scambio di informazioni relative all'esecuzione del presente Trattato, sulla base delle direttive dei due co-Presidenti della Commissione e per assicurare i seguiti delle decisioni della Commissione.

Cooperazione finanziaria**Articolo 15**

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a facilitare la disponibilità di strumenti creditizi ed assicurativi per mettere in grado gli enti e le imprese e le

società italiane di eseguire progetti di sviluppo in Iraq su cui si accorderanno le due Parti.

Il Governo della Repubblica dell'Iraq si adopererà perché siano concessi a enti, imprese e società italiani, in virtù delle leggi e degli ordinamenti iracheni, le facilitazioni possibili per l'esecuzione dei progetti da concordarsi tra le due Parti.

Disposizioni applicative

Articolo 16

Per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni di cui al presente Trattato, così come individuati dalla Commissione Mista ad Alto Livello, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di Euro in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del presente Trattato, rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali.

Disposizioni finali

Articolo 17

a) Le disposizioni del Presente Trattato non pregiudicano le attività di cooperazione attualmente in essere tra le Parti.

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato le Parti possono stipulare specifici accordi.


b) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due note diplomatiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Il presente Trattato rimarrà in vigore per una durata illimitata, a meno che una delle Parti dichiari la propria intenzione di denunciarlo.

Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Parte.

Il presente Trattato potrà essere modificato previo accordo delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Roma il 23 gennaio 2007, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede, il testo inglese prevalendo in caso di divergenza di interpretazione.

Per la Repubblica Italiana
Il Ministro degli Affari Esteri



Per la Repubblica dell'Iraq
Il Ministro degli Affari Esteri



**TREATY OF FRIENDSHIP, PARTNERSHIP AND CO-OPERATION BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF IRAQ**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Iraq, hereafter the Parties

MINDFUL of the deep historical bonds between their peoples and their rich common historical and cultural heritage which has left fundamental imprints on the history of both countries and on world culture.

SENSITIVE to the great esteem which has always characterised relations between the citizens of both countries and the importance of constantly improving mutual knowledge, bonds of friendship, human contacts and ties of all kinds between Italian and Iraqi nationals.

DRIVEN by the common desire to foster their bilateral political relations, and determined to enter a new phase of understanding, cooperation and solidarity consistently with the aspirations of future generations, by creating a global and permanent environment of freedom, justice, peace, stability, security and prosperity in the Middle Eastern region.

CONVINCED of the importance of the political processes and economic and social dynamics developing in the region for the purposes of consolidating the role which rightly belongs to the region on the international stage.

REITERATING their firm commitment to the general principles of international law and the objectives of the United Nations Charter as fundamental elements for the maintenance of peace and international security.

BEARING IN MIND the treaties, agreements and other instruments currently in force between the two States.

RECALLING the important contribution made by Italy to Iraq in all the main areas of

social life for its stabilisation and reconstruction.

PROCLAIMING their will to strengthen relations of global cooperation and friendship and their intention to make this Treaty an appropriate framework for developing new areas of cooperation and understanding on the basis of the mutual interests and well-being of both peoples.

HAVE HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

GENERAL PRINCIPLES

Respect for the international rule of law

Emphasising their common vision of the centrality of the United Nations within the system of international relations, and reaffirming their total commitment to the principles enshrined in the United Nations Charter and the Conventions to which they are signatories within that ambit, the Parties shall, in good faith, honour all the obligations to which they are committed, deriving both from the principles and rules of universally recognised international law, and from treaties and other agreements to which they are signatories, consistently with international law.

Sovereign equality

The Parties mutually respect their sovereign equality and all the rights appertaining thereto including, in particular, the right to freedom and political independence. Each Party also respects the right of the other Party to freely choose and develop their own political, social, economic and cultural system.

Noninterference in domestic affairs

Each Party shall refrain from any form of direct or indirect, individual or collective, interference in the internal or external affairs within the sphere of the jurisdiction of the other Party.

Each Party shall consequently, and under all circumstances, refrain from any military, political, economic or any other kind of coercion intended to subordinate to their own interests the exercise of the rights inherent in the sovereignty of the other Party.

Rejection of the threat or use of force

In their mutual relations, each Party shall refrain from threatening or using direct or indirect force against the territorial integrity or political independence of the other Party, or any other form that is incompatible with the purposes of the United Nations. No arguments may be adopted to justify any such action.

The peaceful settlement of disputes

Consistently with the rationale underlying the conclusion of this Treaty of Friendship, Partnership and Co-operation, the Parties shall peacefully settle any disputes that may arise between them, facilitating the adoption of just and equitable solutions in order not to prejudice regional and international security and peace.

Cooperation for social and economic growth

The Parties shall endeavour to deploy their respective potential to the full in order to achieve a level of effective, equitable and balanced cooperation. To this end, the Parties shall work together, also by seconding Italian experts to work with the civil and military authorities of the Republic of Iraq or as members of special Support Units, to reduce the development divide which separates them, employing all the cooperation instruments available to them on the base of solidarity, fully exploiting the complementarities that exists between their respective economies.

Respect for Human Rights and fundamental freedoms

The Parties shall respect human rights and fundamental freedoms, including freedom of thought, conscience and religion and religious practice, without discrimination on the grounds of race, sex, language or religion.

To this end the Parties shall foster the full exercise of civil, political, economic, social and cultural rights and freedoms falling within the sphere of the dignity of individuals and essential to their free and harmonious growth.

Consequently, the Parties shall act in accordance with their domestic legislation, the objectives and principles of the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. They shall also honour the obligations established in agreements and the related international declarations including, among others, the International Covenants on Human Rights.

Dialogue and understanding between cultures and civilisations

The Parties shall adopt all initiatives which make it possible to create a common cultural area, drawing inspiration from their millennia-old historical and human ties. They shall be based on the principles of tolerance, peaceful coexistence and mutual respect, on the enhancement and enrichment of their common tangible and intangible heritage on a bilateral and regional basis. They shall accordingly strive to achieve greater knowledge and develop better understanding between their citizens, and between the various sectors of their civil societies.

The Parties declare their determination to ensure compliance with and to apply these principles in a spirit of mutual trust, in order best to develop cooperation between them, and exploit the dynamism and creativity of their societies in the quest for new common and mutually beneficial co-operation goals.

CHAPTER I

BILATERAL POLITICAL RELATIONS

Article I

Aiming to reinforce the bonds uniting them, the Parties propose the establishment of a bilateral framework of political contacts, consistent with the level of cooperation and coordination to which they aspire. To this end, they have resolved to institutionalise the

following:

- 1) an annual High Level meeting between the Heads of Government of both countries, to be held alternately in Italy and in Iraq. Meetings will be organised between the Ministers and the Deputy Ministers and Undersecretaries of State to prepare appropriately for this annual meeting;
- 2) a half-yearly meeting to be convened alternately in Italy and Iraq, between the Ministers of Foreign Affairs of the two countries;
- 3) regular consultations between the Deputy Ministers and the Undersecretaries of State and whenever necessary meetings between senior civil servants of each country.

Contacts and dialogue shall also be encouraged between their Parliaments, professional associations and representatives of movements and associations, the private sector and the establishments of higher education, culture, science and technology in Italy and Iraq.

CHAPTER II

COOPERATION

Economic and financial cooperation

Article 2

The Governments of the Italian Republic and the Republic of Iraq shall, consistently with the conventions and instruments to which both countries are signatories, give a fresh impetus to economic and financial cooperation in order to facilitate the dynamism and modernisation of the Iraqi economy.

Article 3

The Parties shall develop and foster relations between representatives of the manufacturing and service industries of each country, and the implementation of investment projects and the setting-up of joint ventures.

To this end, the Parties shall also draft and implement joint Plans of Action, for the benefit of the small and medium enterprises in particular.

Article 4

Both Parties shall pay particular attention to developing infrastructure projects in the interests of each, particularly in the fields of energy sources, electric power generation, transport, communications, environmental protection, combating pollution, water management and technology poles.

Cooperation in the field of security**Article 5**

The Parties shall promote bilateral and multilateral cooperation between their respective armed forces and police authorities, focusing particularly on exchanging personnel and running basic and refresher courses, and on training and joint exercises.

The Parties shall also foster industrial cooperation in the security sector.

Cooperation for socio-economic growth**Article 6**

Mindful of the need to encourage this cooperation both bilaterally and multilaterally, in order to foster the socio-economic development of their peoples, paying particular attention to women, infants, youth and the weaker sections of society, the Parties shall

draw up programmes and specific projects in these various sectors.

Accordingly, the Parties shall pay particular attention to the following sectors: human resources, environment, infrastructure, energy, public health, services, agriculture, industry, tourism, handicrafts, water, institution-building, combating poverty, and advanced technologies.

Both Parties shall also encourage tripartite cooperation activities.

In the various areas of cooperation they shall include the exchange of economic, scientific and technical information and of the experiences of professionals, the training of human resource and technology transfer. To this end, encouragement will be given to making experts available in specific areas of common concern.

The Parties recognise the increasing importance decentralised cooperation as a means of involving their respective civil societies in the efforts deployed to improve the development of different sectors, particularly the most deprived. To this end, they shall encourage the implementation projects for economic, social and cultural growth and development by the Non-Governmental Organisations of each country.

Cooperation in the cultural, educational, scientific and technology fields

Article 7

Conscious of the importance of their shared historical and cultural heritage, the Parties shall promote cooperation in the areas of culture, education, vocational training, teaching, science and technology, by exchanging students, teachers, trainers and university researchers, and artists and by implementing joint cultural, scientific and technological cooperation projects, and exchanging cultural, scientific and teaching documentation.

Relations shall also be fostered between higher education establishments and cultural institutions at the highest level, granting scholarships for study and research, and jointly implementing activities in the field of culture (tangible and intangible) and sport.

Acknowledging the importance of the diversity of cultural expressions to sustainable

development in an environment of democracy, social justice and mutual respect, the Parties shall encourage cultural and interfaith dialogue.

They shall also extend cooperation to take in new areas of common interest, such as the culture industries and cultural tourism.

Article 8

The Parties shall facilitate the teaching of the Italian language in Iraq and the Arabic language in Italy, and the establishment and management of Cultural Centres in their respective territories.

Article 9

The Parties shall strengthen existing cooperation in the field of the mass media with regard both to their own public radio and television broadcasting corporations and to private networks, and shall foster cultural and educational exchanges for the various professions involved in this sector. Particular attention will focus on the cinema, large computer and cyberspace networks, educational, cultural and artistic programmes, and the broadcasting of cultural and sports events.

Cooperation for the protection and enhancement of the tangible and intangible cultural heritage

Article 10

Mindful of the importance of their respective cultural heritages and their primary importance in the history of world civilisations, the Parties shall promote and encourage joint initiatives to protect and enhance their tangible and intangible cultural property, with particular reference to the following:

- a) enhancing and reorganising the Iraqi National System for the Protection of the National Heritage;
- b) establishing the National Iraqi System for the Catalogue of Tangible and Intangible Cultural Property;
- c) enhancing the national network of laboratories for the restoration of cultural property;
- d) designing and implementing plans for the management of museums, archaeological sites and other areas of particular historical/cultural importance, archives, libraries, theatres, cinemas and musical venues;
- e) designing and implementing archaeological, architectural, artistic and historical restoration projects;
- f) promoting theatrical, cinematographic, music and performing arts events in general.

To this end, the Parties shall promote appropriate technical and vocational training and management plans; they shall encourage a two-way exchange of information, experiences and experts; they shall use the latest innovative technologies; they shall foster opportunities for joint research, study, and the dissemination of their scientific achievements.

Cooperation in the field of their medicine and health care

Article 11

Mindful of the essential social role of their respective healthcare systems, and with the common desire to contribute to the continual improvement of access by all citizens to diagnostics and treatment services, according to the principles of universality, equality, equity and appropriateness, the Parties undertake to cooperate actively in rebuilding and developing the Iraqi health care system, in a framework of clinical, scientific,

technological, organisational and research cooperation, with a special focus on the weakest members of the population and infants.

Against this background, the Parties shall give priority to readjusting and upgrading the network of general hospitals, highly specialised hospitals and the offering throughout the territory of Primary Health Care services through co-operative actions in the following fields:

- a) health care planning and programming, based on epidemiological assessments and research, and the matching of the supply and demand for services;
- b) upgrading the facilities, infrastructure and organisation of healthcare systems and networks;
- c) improving the management, administration and supervision of the management of these systems and networks.

To this end, encouragement will be given to fostering the exchange of specific professional skills, through training and education programmes and the transfer of skills and through all permanent technological and organisational links between the hospital networks of both countries, telemedicine, and seeking the financial instruments that are required to implement the planned investments.

Consular cooperation

Article 12

The Parties have decided to enhance their consular relations to facilitate the protection of the rights and interests of individuals and corporations of contracting Party in the territory of the other contracting Party.

Legal, Judicial and administrative cooperation

Article 13

The Parties shall:

- a. Foster and heighten co-operation in civil, commercial and criminal law matters between their judicial systems and government departments;
- b. Cooperate, also by exchanging experts, to take part in international action to combat organised crime, drug-trafficking and the traffic in human beings in all its forms.

The Joint High Level Cooperation Commission**Article 14**

In order to facilitate the implementation of this Treaty a Joint High Level Cooperation Commission is hereby instituted, co-chaired by the Ministers of Foreign Affairs of both countries. This Commission shall be made up of representatives and experts of both countries. Its composition shall be agreed according to specific development cooperation needs.

The Commission shall meet alternately in Rome and in Baghdad at least once a year, and whenever requested by either Party.

It shall discuss the means and possibilities for developing cooperation between the two countries and submit proposals in respect of any matters of relevance to the implementation of this Treaty.

In particular, the remit of the Commission is:

- a) to identify areas of mutual interest in which to implement forms of cooperation between the two countries;
- b) to identify projects and initiatives currently being studied and implemented which may be performed within the framework of this Treaty;
- c) to submit proposals for expanding cooperation between the two countries and

facilitate the implementation of this Treaty:

Each Party shall establish an Executive Secretariat within their Ministries of Foreign Affairs to coordinate the work of the Joint Commission to ensure an exchange of information relating to the implementation of this Treaty, according to the instructions issued by the two co-Chairs of the Commission and to guarantee the follow-up of decisions taken by the Commission.

Financial Cooperation

Article 15

The Government of the Italian Republic shall facilitate the availability of credit and insurance instruments to enable Italian entities and corporations to implement development projects in Iraq agreed by both Parties.

The Government of the Republic of Iraq shall endeavour to ensure that Italian entities and corporations are given every possible facility under Iraqi law to implement projects to be agreed between the Parties.

Provisions for implementation

Article 16

To attain the objectives and forms of cooperation provided by this Treaty, identified by the Joint High Level Commission, the Government of the Italian Republic shall provide up to € 400 million in the form of soft loans for the three-year period following the entry into force of this Treaty, renewable for the same period and under the terms and conditions of current international law.

Final provisions**Article 17**

a) The provisions of this Treaty will not affect the implementation of co-operation activities presently conducted by the two Parties.

To facilitate the implementation of this Treaty the Parties may undertake specific agreements.

b) This Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.

The Treaty shall remain in force *sine die* until either Party declares their intention to denounce it.


The denunciation shall become effective six months after receipt of the notice from the other Party.

This Treaty may be amended by prior agreement between the Parties, and any amendments shall come into effect on the date of receipt of the second of the two notices with which the Parties officially notify each other that their respective domestic procedures have been completed.

Done in Rome on the 23rd of January 2007, in two originals, each in the Italian, Arabic and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text will prevail.

For the Italian Republic

The Minister of Foreign Affairs



For the Republic of Iraq

The Minister of Foreign Affairs



